

Regolamenti sugli investimenti

Tellico Fondazione di libero passaggio

Fondazione di libero passaggio Tellico
Bahnhofstrasse 4
Casella postale 713
CH-6431 Svitto
t + 41 58 442 62 00
fzs@tellico.ch
tellico.ch

valido a partire dal 1° luglio 2025

Indice dei contenuti

1	Scopo	2
2	Principi di investimento	2
3	Selezione e realizzazione dell'investimento	2
4	Principi di investimento	4
5	Ordini di borsa	5
6	Organizzazione	5
7	Integrità e lealtà nella gestione degli asset	6
8	Principi contabili	7
9	Ulteriori disposizioni	7

In base all'articolo 8 dello Statuto della Tellico Fondazione di libero passaggio (la Fondazione), il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento d'investimento:

1 Scopo

- 1.1 Il presente regolamento disciplina i principi d'investimento della Tellico Fondazione di libero passaggio (di seguito "Fondazione"), nonché la loro attuazione e il loro controllo nell'ambito delle disposizioni di legge.
- 1.2 L'investimento del patrimonio si basa sulle disposizioni di legge della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dell'OPP2.

2 Principi di investimento

- 2.1 L'attenzione è rivolta esclusivamente agli interessi finanziari dei beneficiari.
- 2.2 La Fondazione definisce strategie d'investimento che, ai sensi degli artt. 50-52 OPP 2, mirano a conseguire un rendimento adeguato con una corrispondente distribuzione del rischio e a coprire il fabbisogno di liquidità previsto.
- 2.3 Il cliente sceglie una delle strategie offerte dalla Fondazione, tenendo conto della sua capacità di rischio, e dimostra alla Fondazione la sua volontà di assumersi dei rischi con questa scelta.
- 2.4 Le strategie d'investimento offerte dalla Fondazione possono avvalersi delle disposizioni di ampliamento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP2. Se il titolare del conto decide di optare per una strategia d'investimento con ampiezza di banda estesa, si applicano requisiti più severi alla capacità e alla tolleranza al rischio del titolare del conto.
- 2.5 Il rischio di investimento è esclusivamente a carico dell'aderente alla cassa pensione. Gli investimenti in titoli possono anche comportare perdite di prezzo. La Fondazione raccomanda pertanto l'investimento in titoli solo agli assicurati con un profilo di rischio adeguato e un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine.
- 2.6 Su richiesta del cliente, l'investimento del patrimonio può essere delegato a un gestore patrimoniale legalmente autorizzato, che deve anche rispettare i principi di investimento. Su richiesta del cliente può essere nominato un consulente per gli investimenti.

3 Selezione e realizzazione dell'investimento

- 3.1 La Fondazione offre ai suoi assicurati le seguenti soluzioni di conti e titoli:

a) Cancellazione del conto:

Il patrimonio della Fondazione deve essere investito come deposito a risparmio presso una banca soggetta alla vigilanza della FINMA.

b) Investimenti in titoli standardizzati:

La Fondazione offre strumenti d'investimento collettivo e certificati selezionati. Sono ammessi solo gli investimenti collettivi di capitale soggetti alla vigilanza della FINMA o autorizzati alla distribuzione dalla FINMA in Svizzera o lanciati da fondazioni di investimento svizzere. Gli artt. 49 - 58 OPP 2 si applicano per analogia agli investimenti in fondi. Gli investimenti in certificati non emessi da una banca sottoposta alla vigilanza della FINMA sono limitati al 10% del patrimonio previdenziale per ciascun emittente.

c) Investimento in titoli con portafogli personalizzati:

La Fondazione offre portafogli composti individualmente per gli averi di previdenza superiori a CHF 500'000.- e per gli averi di previdenza gestiti nell'ambito di un contratto di gestione patrimoniale stipulato dalla Fondazione di libero passaggio con banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione di fondi o gestori di patrimoni collettivi soggetti alla vigilanza della FINMA secondo le disposizioni della Legge sugli istituti finanziari.

- 3.2** Per ogni assicurato viene tenuto un conto individuale in cui è visibile l'attuale capitale di libero passaggio. Tutti i redditi e le variazioni di valore vengono accreditati o addebitati sul conto personale.
- 3.3** La capacità di rischio personale viene determinata elettronicamente o tramite un modulo fornito dalla Fondazione. Il risultato di questa valutazione serve come linea guida per il livello di rischio dell'investimento in titoli. Gli assicurati hanno la possibilità di far rivalutare la propria capacità di rischio in qualsiasi momento. Gli aderenti alla cassa pensione sono inoltre tenuti a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e di distribuzione dei rischi ai sensi dell'art. 50 cpv. 1-3 dell'OPP2.
- 3.4** In base alla capacità di rischio determinata, il cliente decide la strategia d'investimento applicabile e quindi la sua tolleranza al rischio. Il rischio d'investimento della strategia scelta non può superare il livello di rischio definito al momento dell'investimento in titoli. La Fondazione non consente al titolare di un conto di scegliere una strategia d'investimento che superi la capacità di rischio determinata dalla Fondazione. È responsabilità del cliente rivalutare la capacità di rischio in caso di cambiamento delle circostanze di vita o di variazione della tolleranza al rischio e rivedere di conseguenza la strategia di investimento.
- 3.5** La strategia d'investimento può essere modificata in qualsiasi momento nell'ambito della capacità di rischio individuale. La Fondazione offre anche un ribilanciamento regolare per gli investimenti in titoli standardizzati.
- 3.6** Scegliendo una strategia, il contraente riconosce di essere stato informato dei rischi e dei costi associati.
- 3.7** Nell'ambito di una soluzione in titoli con gestione patrimoniale delegata, il gestore patrimoniale ha la responsabilità di informare il cliente sui rischi e sulla conformità alle norme di investimento.
- 3.8** In caso di chiusura (parziale) del conto di libero passaggio, ovvero su richiesta della persona assicurata in caso di trasferimento a un istituto di previdenza, di prelievo anticipato per la proprietà di un'abitazione, di disdetta e di pagamento in contanti, nonché (senza richiesta corrispondente) in caso di versamento di prestazioni di vecchiaia a causa del raggiungimento dell'età di riferimento e in caso di cessione dell'aver previdenziale al coniuge in caso di divorzio (art. 22 LFLP) in conformità alla notifica del tribunale, la Fondazione venderà anticipatamente i titoli nella misura richiesta, se la consegna dei titoli non è desiderata o possibile. 22 LFLP) in conformità alla notifica del tribunale, i titoli vengono venduti in anticipo dalla Fondazione nella misura richiesta se la consegna dei titoli non è desiderata o non è possibile. La Fondazione vende i titoli al momento del pagamento delle prestazioni o al ricevimento dei documenti richiesti. Il ricavato viene accreditato al conto di libero passaggio per essere utilizzato in modo appropriato.
- 3.9** Se un investimento in titoli non può essere venduto al momento della partenza (ad esempio a causa dello stop alla liquidazione o al rimborso di un fondo), esso fa parte della prestazione di uscita. Se il nuovo istituto di previdenza non consente il trasferimento di questa posizione, la parte illiquida della prestazione d'uscita viene trasferita dopo la liquidazione dei titoli. Su questi investimenti illiquidi non è possibile richiedere alla Fondazione alcun interesse di mora; gli eventuali rischi di mercato esistenti sono a carico della persona assicurata. In caso di pagamento in contanti o di un evento assicurato, la Fondazione ha il diritto di trasferire questi titoli sul conto di deposito privato della persona assicurata o dei superstiti al valore di mercato al momento della partenza.
- 3.10** Se il saldo in contanti del conto del titolare è insufficiente per coprire le spese della Fondazione, quest'ultima è autorizzata a vendere titoli fino all'importo della tassa dovuta, senza consultare il titolare del conto.

4 Appendice regolamenti

4.1 Sono consentite le seguenti installazioni:

- a) Contanti
- b) I seguenti crediti sono denominati in un importo fisso di denaro:
 - 1. Assegni postali e saldi bancari,
 - 2. Investimenti nel mercato monetario con una durata massima di 12 mesi,
 - 3. Titoli a medio termine,
 - 4. Obbligazioni, comprese quelle con diritto di conversione o di opzione,
 - 5. obbligazioni garantite,
 - 6. Titoli ipotecari svizzeri,
 - 7. Riconoscimento del debito da parte di enti svizzeri di diritto pubblico,
 - 8. Valori di riscatto di contratti assicurativi collettivi,
 - 9. nel caso di investimenti allineati a un indice obbligazionario comune, ampiamente diversificato e diffuso: i crediti contenuti nell'indice;
- c) Le partecipazioni a società come azioni e certificati di partecipazione, titoli analoghi come i certificati di partecipazione agli utili, nonché i certificati di azioni di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono consentiti se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico.
- d) Investimenti immobiliari in organismi di investimento collettivo;
- e) Investimenti alternativi senza richiesta di margini, come hedge fund, private equity, titoli legati alle assicurazioni, materie prime, infrastrutture, prestiti senior e criptoinvestimenti, ma solo tramite investimenti collettivi diversificati o certificati diversificati (solo long, senza leva). I metalli preziosi e gli investimenti in criptovalute possono essere realizzati anche tramite investimenti collettivi non diversificati o certificati, ma non oltre il 5% del patrimonio totale per strumento d'investimento.

4.2 Gli investimenti collettivi di capitale ai sensi dell'art. 56 OPP 2 sono ammessi per l'attuazione della strategia d'investimento ai sensi dell'art. 4.1 lett. a) - c). Gli investimenti diretti possono essere utilizzati solo nell'ambito della soluzione individuale in titoli con gestione patrimoniale delegata.

4.3 Un massimo del 10% del patrimonio complessivo può essere investito in crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. b OPP 2 nei confronti di un unico debitore. Sono esclusi da questo limite massimo tutti gli assegni postali e i saldi bancari denominati in un importo fisso di denaro presso una banca soggetta alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), nonché le obbligazioni con garanzia diretta o indiretta della Confederazione o dei Cantoni, le obbligazioni ipotecarie svizzere, le obbligazioni a medio termine e i depositi a termine di banche soggette alla vigilanza della FINMA; i crediti corrispondenti devono essere denominati in franchi svizzeri.

4.4 Gli investimenti in partecipazioni ai sensi dell'art. 4.1 lett. c) non possono superare il 5% del patrimonio totale per società.

4.5 Gli investimenti possono essere effettuati solo in attività che possono essere liquidate entro un mese. Qualsiasi proroga di questo termine richiede l'autorizzazione preventiva della Fondazione.

4.6 Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, la Fondazione offre al titolare del conto anche un ampliamento degli investimenti consentiti. La base per l'ampliamento delle opzioni d'investimento viene stabilita dalla Fondazione in base alla strategia d'investimento e al profilo di rischio scelti dal cliente.

4.7 Alle singole categorie d'investimento delle opzioni d'investimento ampliate ai sensi dell'art. 4.6 si applicano i seguenti limiti in relazione al patrimonio previdenziale esistente:

a) Totale investimenti in valuta estera	100%
b) Investimenti in azioni, titoli assimilati e altri investimenti	100%
c) Investimenti in immobili, di cui al massimo un terzo all'estero	50%
d) Investimenti alternativi	40%
Investimenti non diversificati per fondo/certificato	5%
Investimenti in criptovalute per fondo/certificato	5%
Totale attività in criptovalute	10%

- 4.8** Nel bilancio annuale ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, la Fondazione deve dimostrare che le disposizioni in materia di sicurezza e di ripartizione dei rischi ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 - 3 OPP 2 sono rispettate.

5 Ordini di borsa

- 5.1** L'ordine di acquisto o vendita di titoli deve sempre essere impartito per iscritto o tramite la piattaforma elettronica.

6 Organizzazione

- 6.1** I compiti del Consiglio di fondazione sono

- a) Definizione degli obiettivi e dei principi di investimento;
- b) Monitoraggio dello sviluppo degli asset;
- c) Controllo annuale dell'osservanza dei principi d'investimento, in particolare del rispetto del regolamento d'investimento ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 LPP art. 49 - 58 OPP 2;
- d) Responsabilità per la presentazione di eventuali ampliamenti degli investimenti ai sensi dell'art. 50 comma 4 BVV 2 nella relazione annuale;
- e) Adottare misure organizzative adeguate per attuare i controlli del rischio e le norme di integrità e lealtà.

- 6.2** I compiti della direzione sono

- a) Monitoraggio del quadro giuridico e normativo;
- b) Rispetto del regolamento d'investimento della Fondazione e attuazione della strategia d'investimento secondo le indicazioni degli assicurati che non sono gestiti nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale;
- c) Stipula di contratti con gestori patrimoniali e depositari;
- d) Monitoraggio dei gestori patrimoniali;
- e) Monitoraggio dei depositi;
- f) Relazioni periodiche al Consiglio di amministrazione;
- g) Implementazione di strumenti e processi di controllo del rischio.

6.3 Gestore patrimoniale

La Fondazione affida l'investimento e la gestione del proprio patrimonio previdenziale solo a persone e istituzioni qualificate e organizzate in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'art. 48f e 48g OPP 2.

I compiti dei gestori patrimoniali sono

- a) Attuazione della strategia d'investimento in conformità alle specifiche del cliente del fondo pensione;
- b) Conformità al quadro normativo e regolamentare;
- c) la divulgazione dei rischi e la conformità alle normative sugli investimenti.

6.4 Esercizio dei diritti di voto degli azionisti

- a) Il diritto di voto deve essere esercitato ogni volta che è possibile.
- b) I diritti di voto sono esercitati dai gestori patrimoniali, a meno che il Consiglio di fondazione non disponga diversamente in singoli casi. L'esercizio dei diritti di voto può essere affidato anche ai servizi per gli azionisti degli investitori istituzionali.
- c) Se non vi sono ragioni particolari, il diritto di voto deve essere esercitato come proposto dal Consiglio di amministrazione, a meno che il Consiglio di fondazione non disponga diversamente.
- d) In caso di circostanze straordinarie (in particolare acquisizioni, fusioni, cambiamenti significativi del personale nel Consiglio di amministrazione o nella Direzione generale, opposizione alle proposte del Consiglio di amministrazione), il Consiglio di fondazione decide come esercitare i diritti di voto e impartisce le istruzioni necessarie.
- e) Se la Fondazione detiene una partecipazione significativa in una società, può nominare un rappresentante nel Consiglio di amministrazione della società per tutelare i propri interessi.

7 Integrità e lealtà nella gestione degli asset

7.1 Le persone e le istituzioni incaricate dell'investimento e della gestione del patrimonio previdenziale devono soddisfare le condizioni di lealtà nella gestione del patrimonio ai sensi dell'art. 48 f - I OPP 2.

7.2 Gli organi interni ed esterni della Fondazione devono rispettare i seguenti requisiti e linee guida comportamentali:

- a) Devono possedere le competenze necessarie, l'esperienza professionale e una buona reputazione per poter svolgere efficacemente i loro compiti a beneficio degli assicurati.
- b) Le transazioni con parti correlate sono consentite solo se sono nell'interesse di tutte le persone assicurate. Tali transazioni necessitano di un'autorizzazione individuale da parte del Consiglio di fondazione e devono essere prese in considerazione nel bilancio annuale dell'ufficio di revisione.
- c) Sono vietate tutte le transazioni che riguardano le stesse posizioni patrimoniali della Fondazione e che creano un vantaggio o un profitto personale grazie alla conoscenza delle transazioni effettuate dalla Fondazione. Ciò include anche le transazioni di facciata, parallele e successive.
- d) Qualsiasi beneficio personale pecuniario ottenuto attraverso il lavoro per la Fondazione deve essere trasferito alla Fondazione, tranne nel caso di piccole donazioni che non superano un valore annuo di 2.000 franchi.
- e) Il Consiglio di fondazione deve rendere noti i conflitti di interesse privati. Tutti i membri delle commissioni sono soggetti a un rigoroso obbligo di riservatezza.
- f) Tutte le persone e le istituzioni coinvolte devono mantenere la massima riservatezza in merito alle questioni confidenziali di cui sono venute a conoscenza nel corso del loro lavoro per la Fondazione.

8 Principi contabili

- 8.1 Le disponibilità liquide, i depositi a tempo determinato e i crediti sono iscritti al valore nominale, mentre tutte le altre categorie di attività sono iscritte al valore di mercato.

9 Ulteriori disposizioni

- 9.1 Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle disposizioni normative e statutarie su cui si basa il presente regolamento, che si applicheranno anche al presente regolamento quando entrerà in vigore.
- 9.2 Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche al regolamento hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore e sostituiscono il regolamento precedente. Il regolamento e le eventuali modifiche devono essere notificati all'autorità di vigilanza competente.
- 9.3 I casi che non sono trattati nel presente regolamento e che riguardano la gestione patrimoniale sono regolati su indicazione del Consiglio di fondazione, tenendo conto delle disposizioni di legge. Ai fini dell'interpretazione del regolamento, fa fede la versione in lingua tedesca.
- 9.4 La lingua tedesca fa fede per l'interpretazione di tutti i regolamenti. La forma maschile si applica anche alle persone di sesso femminile o non binarie.
- 9.5 Questi regolamenti sugli investimenti entreranno in vigore il 1° luglio 2025.

Svitto, 24 giugno 2025

Fondazione di libero passaggio Tellco

Consiglio di amministrazione



Daniel Greber
Presidente



Christopher Kile
Membro